

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-2906 del 22/08/2016
Oggetto	OGGETTO: DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015 - DITTA LA GALVANINA SPA CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI RIMINI VIA DELLA TORRETTA, 2 AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI IMBOTTIGLIAMENTO ACQUE MINERALI NELL'IMPIANTO SITO IN COMUNE DI RIMINI VIA DELLA TORRETTA,2
Proposta	n. PDET-AMB-2016-3001 del 22/08/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini
Dirigente adottante	STEFANO RENATO DE DONATO

Questo giorno ventidue AGOSTO 2016 presso la sede di Via Dario Campana, 64 - 47922 Rimini, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini, STEFANO RENATO DE DONATO, determina quanto segue.

OGGETTO: DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015 - DITTA LA GALVANINA SPA CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI RIMINI VIA DELLA TORRETTA, 2 AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI IMBOTTIGLIAMENTO ACQUE MINERALI NELL'IMPIANTO SITO IN COMUNE DI RIMINI VIA DELLA TORRETTA,2

IL DIRIGENTE

VISTO il *DPR 13 marzo 2013, n. 59* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA);

RICHIAMATI:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze in materia di ambiente;
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015* di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n.13/2015, che assegna alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) la competenza in materia di AUA;

VISTA la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2170 del 21 dicembre 2015* in attuazione della LR n. 13/2015 che fornisce indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti, comprese le modalità di conclusione dei procedimenti in corso avviati presso le Province;

VISTE le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla LR n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con nota PGDG/2015/7546 del 31/12/2015;

VISTA la *Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi* recante norme in materia di procedimento amministrativo;

VISTA l'istanza presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune di RIMINI in data 29/10/2015 - assunta al PG della Provincia di RIMINI con il n. 36204 del 02/11/2015 e successive integrazioni (pratica ARPAE n. 5710), dalla Ditta **LA GALVANINA SPA** (C.F./P.IVA 00142010404), avente sede legale in Comune di RIMINI - Via DELLA TORRETTA, 2 e impianto in Comune di RIMINI - Via DELLA TORRETTA, 2, intesa ad ottenere il rilascio dell'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)**, ai sensi del DPR n. 59/2013, comprensiva di:

- autorizzazione allo scarico in corpo idrico superficiale di acque reflue industriali ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs n. 152/2006 e smi;
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs n. 152/2006 e smi;
- comunicazione o nulla osta di cui all'art.8 commi 4 o 6 della L.447/95 (inquinamento acustico);

VISTO il D.Lgs.152/06 recante “Norme in materia ambientale” – Parte Terza;

VISTA la Delibera del Comitato dei Ministri del 4 febbraio 1977 recante criteri, metodologie e norme tecniche generali;

VISTE le Delibere di Giunta Regionale Emilia Romagna:

- n. 1053 del 09/06/2003 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

VISTO il PTCP approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 12 del 23 aprile 2013, nella parte in cui approva il Piano di tutela delle Acque;

VISTO il D.Lgs.152/06 recante “Norme in materia ambientale” – Parte quinta;

VISTA la Deliberazione di G.R. n. 2236 del 28/12/2009 e s.m.i. che detta i criteri e le prescrizioni per le autorizzazioni di carattere generale;

VISTA determinazione del direttore generale dell'ambiente della Regione Emilia-Romagna n.4606 del 04/06/1999 che approva i criteri elaborati dal CRIAER per il rilascio alle autorizzazioni delle emissioni in atmosfera;

VISTO il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR2020) adottato con delibera di Giunta regionale n.1180/2014;

DATO ATTO che come si evince dalla documentazione allegata all'istanza la ditta esercita l'attività di **IMBOTTIGLIAMENTO ACQUE MINERALI**;

DATO ATTO che come si evince dalla documentazione allegata all'istanza trattasi di

- *Impianto esistente (Rinnovo)*

DATO ATTO che il titolo abilitativo che ha portato alla richiesta di AUA è il rinnovo dell'autorizzazione allo scarico e che per quanto riguarda l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera non vi sono modifiche dichiarate;

ACQUISITA la Relazione Tecnica del Servizio Territoriale Arpae in data 23/06/2016 PGRN 4520 con cui si esprime parere positivo al rinnovo dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali della DITTA LA GALVANINA SPA con scarico diretto nella Fossa Calastra;

ACQUISITO il parere favorevole trasmesso dal Comune di RIMINI in data 26/11/2015 Prot. 38412 relativo all'impatto acustico – L. n.447/1995;

RICHIAMATE:

- la Determinazione dirigenziale n. 124 del 15/02/2016, avente ad oggetto: “Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini. Definizione dell'assetto organizzativo di dettaglio della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini a seguito del recepimento delle Posizioni Organizzative istituite con D.D.G. n. 99/2015”;
- la Determinazione dirigenziale n. 199 del 08/03/2016, avente per oggetto: “Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini. Nomina dei responsabili di procedimento ai sensi della Legge n. 241/90”;

DATO ATTO che, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di Arpae e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente della SAC territorialmente competente;

RICHIAMATO il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 così come modificato dal D.Lgs.n.97 del 25/05/2016 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” ed in particolare gli artt. 23 e 40;

RITENUTO che sussistono gli elementi per procedere all'adozione dell'AUA a favore della Ditta LA GALVANINA SPA in riferimento ai titoli abilitativi ambientali richiesti nel rispetto di condizioni e prescrizioni riportate nella parte dispositiva;

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo, Ing. Giovanni Paganelli, della Struttura Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Rimini:

DETERMINA

1. DI ADOTTARE, ai sensi del DPR n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) in capo alla **Ditta LA GALVANINA SPA** avente sede legale in Comune di **RIMINI VIA DELLA TORRETTA, 2** (C.F./P.IVA 00142010404) per l'esercizio dell'**attività di IMBOTTIGLIAMENTO ACQUE MINERALI** nell'impianto sito in Comune di **RIMINI VIA DELLA TORRETTA, 2** fatti salvi i diritti di terzi;
2. La presente AUA comprende e sostituisce i seguenti titoli autorizzativi ambientali:
 - autorizzazione allo scarico in corpo idrico superficiale di acque reflue industriali ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs n. 152/2006 e smi - di competenza ARPAE SAC;
 - autorizzazione alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria (ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs n. 152/2006 e smi) - di competenza ARPAE SAC;
 - comunicazione ai sensi dell'art.8 comma 4 della L.447/95 (impatto acustico) – di competenza comunale;
3. DI VINCOLARE la presente AUA al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:
 - 3a) Per l'esercizio dell'attività/impianto, il gestore deve rispettare tutte le condizioni e prescrizioni specifiche, contenute negli allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di AUA. In particolare:
 - l'**Allegato A** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per le emissioni in atmosfera, comprensivo della planimetria con indicazione dei punti di emissione;
 - l'**Allegato B** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per gli scarichi idrici in corpo idrico;
 - 3b) Eventuali modifiche dell'attività e/o dell'impianto oggetto della presente AUA devono essere comunicate ovvero richieste ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 59/2013. Costituisce modifica sostanziale:
 - i. ogni eventuale ristrutturazione o ampliamento che determini variazioni qualitative dello scarico o spostamenti significativi del punto di scarico;
 - ii. ogni modifica che comporta un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni in atmosfera o che altera le condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse e che possa produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente;
 - 3c) Qualora la Ditta intenda modificare, potenziare o introdurre nuove sorgenti sonore, dovrà presentare comunicazione/domanda di modifica dell'AUA allegando la scheda E del modello AUA ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 447/1995;

- 3d) La presente AUA è comunque soggetta a rinnovo ovvero revisione delle prescrizioni contenute nell'AUA stessa, prima della scadenza, qualora si verifichi una delle condizioni previste all'art. 5, comma 5) del DPR n. 59/2013;
4. Ai sensi dell'art. 3, comma 6) del DPR n. 59/2013, la **validità dell'AUA** è fissata pari a **15 anni a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente** ed è rinnovabile. A tal fine, almeno **6 mesi prima della scadenza**, dovrà essere presentata apposita **domanda di rinnovo** ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 59/2013;
 5. L'**AUA adottata** con il presente provvedimento diviene esecutiva sin dal momento della sottoscrizione della stessa da parte del dirigente di ARPAE - SAC di Rimini o chi ne fa le veci, **assumendo efficacia dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente**;
 6. In caso di inottemperanza delle prescrizioni si applicano le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento;
 7. La Sezione Provinciale ARPAE di Rimini esercita i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento;
 8. L'autorità competente, nel caso di criticità sanitarie e/o ambientali, possa prescrivere l'installazione di ulteriori impianti di abbattimento e/o l'adozione di opportune soluzioni tecnico-gestionali anche nel corso di validità dell'autorizzazione;
 9. Il presente provvedimento è trasmesso al SUAP territorialmente competente per il rilascio al soggetto richiedente del Provvedimento conclusivo. Ai sensi dell'art.4 comma 8 il SUAP trasmette agli enti interessati (Comune di RIMINI, Arpae Struttura autorizzazione e concessioni, Arpae Servizio territoriale Sezione di Rimini,) copia del Provvedimento conclusivo, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza.
 10. La ditta dovrà conservare presso lo stabilimento la presente autorizzazione unita alla copia dell'istanza e relativi allegati a disposizione degli organi competenti al controllo;
 11. Ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, il presente provvedimento autorizzativo verrà pubblicato sul sito web di Arpae alla sezione amministrazione trasparente, ai sensi dell'art.40 del D.Lgs n.97/2016 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;
 12. Per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;
 13. Il presente atto sostituisce i contenuti e le prescrizioni dei precedenti atti n. 312 del 21/08/2012 n. 672 del 19/05/2015 rilasciati dalla Provincia di Rimini;
 14. Di individuare l'Ing. Giovanni Paganelli, quale Responsabile del Procedimento del presente atto;
 15. Ai sensi dell'art. 3 della L. 241/90, che il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al

Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dalla data della notificazione o di comunicazione.

IL DIRIGENTE DELLA
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI RIMINI

Dott. Stefano Renato de Donato

ALLEGATO A

CONDIZIONI:

L'attività consiste nella produzione di acque minerali e bibite.

Sono presenti 2 caldaie ad uso industriale (E1, E2) per la produzione di vapore utilizzato nella sanificazione/sterilizzazione delle bottiglie, alimentate ad olio combustibile denso BTZ con contenuto di zolfo inferiore all' 1% (dichiarato 0,68%), ed una emissione (E3) derivante dalla macchina lavabottiglie.

PRESCRIZIONI:

EMISSIONE E1 - IMPIANTO TERMICO

Potenzialità: 3,192 MW

Combustibile: BTZ

Portata: 2600 Nm³/h

Durata: 16 h/g

Altezza: 8,8 m

Temperatura: 160 - 200 °C

Sezione: 0,246 m²

Impianto di abbattimento: non previsto

Inquinanti emessi: materiale particellare, ossidi di azoto, ossidi di zolfo.

EMISSIONE E2 IMPIANTO TERMICO

Potenzialità: 2,94 MW

Combustibile: BTZ

Portata: 1200 Nm³/h

Durata: 16 h/g

Altezza: 8,8 m

Temperatura: 160 - 200 °C

Sezione: 0,246 m²

Impianto di abbattimento: non previsto

Inquinanti emessi: materiale particellare, ossidi di azoto, ossidi di zolfo.

Per le emissioni E1 ed E2 valgono le seguenti prescrizioni:

Valori limite da rispettare per le emissioni in atmosfera rinvenibili sul CRIAER.

Inquinanti	Valori limite di emissione
Polveri Totali	100 mg/Nm ³
Ossidi di Azoto (espressi come NO ₂)	500 mg/Nm ³
Ossidi di Zolfo (espressi come SO ₂)	1700 mg/Nm ³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

Il combustibile deve rispettare le caratteristiche di cui all'Allegato X lettera h) della parte V del D.Lgs.152/06;

Autocontrolli: l'azienda dovrà effettuare sulle emissioni E1 ed E2 controlli analitici a cadenza annuale. Tali controlli opportunamente documentati, dovranno essere conservati/annotati su apposito registro a disposizione degli organi di controllo competenti per almeno 5 anni;

PUNTO DI EMISSIONE E3 LAVABOTTIGLIE

Portata massima	600 Nm ³ /h
Altezza	7 m
Durata	16 h/settimana
Temperatura	60 °C
Sezione	0,071 m ²
Impianto di depurazione: non previsto	

Valori limite degli inquinanti e prescrizioni desunti dal punto 4.32 della DGR 2236/2009 e s.m.i.

Inquinanti	Valori limite di emissione
Sostanze alcaline (espresse come Na ₂ O)	5 mg/Nm ³
Fosfati (espressi come PO ₄ ³⁻)	5 mg/Nm ³
Ammoniaca e ione ammonio (espresso come NH ₄ ⁺)	5 mg/Nm ³

Autocontrolli: la ditta è esonerata dall'effettuare gli autocontrolli periodici, fermo restando l'obbligo del rispetto dei valori limite, anche attraverso l'adozione di idonei sistemi di abbattimento. I giorni di funzionamento degli impianti, i consumi di materie prime e diluenti (compresi i prodotti per il lavaggio) utilizzati, devono essere annotati, con frequenza mensile su apposito registro.

Condizione di normalizzazione dei risultati

Le concentrazioni degli inquinanti alle emissioni da confrontare con i limiti di emissione, sono determinate alle seguenti condizioni:

Temperatura 273°K
Pressione 101,3 KPascal
Gas secco

Misurazione delle emissioni con metodi discontinui di prelievo ed analisi

I metodi suggeriti ritenuti idonei alla determinazione delle portate degli effluenti e delle concentrazioni degli inquinanti per i quali sono stabiliti limiti di emissione, sono riportati nella successiva tabella; altri metodi possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente sentita ARPA.

La metodica da utilizzare deve comunque essere scelta a partire da metodi analitici ufficiali o normati (UNI EN – UNI - UNICHIM); nel caso non sia nota l'incertezza di misura, essa dovrà essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non dovrà essere superiore al 30% del valore limite stesso; nella presentazione dei risultati deve essere descritta la metodica utilizzata.

Parametro/Inquinante	Metodi indicati
Portata e Temperatura emissione	UNI 10169 UNI EN 13284-1
Determinazione Polveri o Materiale Particellare	UNI EN 13284-1 UNI 10263
Determinazione Ossidi di Azoto (NO _x)	ISTISAN 98/2 (allegato 1 D.M. 25/08/200) UNI 9970 UNI 10878 UNI EN 14792

	Analizzatori celle elettrochimiche, IR, FTIR
Determinazione Biossido di Zolfo (SO ₂)	ISTISAN 98/2 (allegato 1 D.M. 25/08/200) UNI 10393 UNI 10246 – 1 UNI 9967 UNI 10246 – 2 UNI EN 14792 Analizzatori celle elettrochimiche, IR, FTIR

Altre prescrizioni

a) I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

b) Devono essere determinate, con riferimento al funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose, sia le portate degli effluenti, sia le concentrazioni degli inquinanti per i quali sono stabiliti limiti di emissione. Le condizioni di esercizio dell'impianto durante l'esecuzione dei controlli devono essere riportate nel rapporto di prova o nel Registro degli indicatori di attività del ciclo tecnologico.

c) Ai fini del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione. Le norme tecniche: Manuale Unichim n.158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni" indicano per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% e per metodi automatici un'incertezza pari al 10%.

d) Per la valutazione di conformità al limite di ogni inquinante l'azienda eseguirà un solo campionamento per ogni inquinante. Se il risultato ottenuto, sottratta la propria incertezza di misurazione al 95% di probabilità risulta superiore al VLE (Valore Limite di Emissione autorizzato), la valutazione è di non conformità.

Per la valutazione di conformità al limite di ogni inquinante l'Ente di Controllo eseguirà tre campionamenti. I tre risultati, a ciascuno dei quali è sottratta la propria incertezza di misurazione al 95% di probabilità, sono confrontati con il VLE. Se uno solo dei tre risultati risulta superiore al VLE, la valutazione è di non conformità.

Nel caso in cui l'operazione desse luogo ad un valore ≤ 0 si conviene debba essere utilizzato IL/2 dove IL è il Limite Inferiore di rilevabilità del metodo.

e) I risultati degli autocontrolli alle emissioni E1 ed E2 dovranno essere annotati su apposito registro con pagine numerate e bollate a cura di Arpa e firmate dal Responsabile dell'impianto, a disposizione dei competenti organi di controllo.

f) L'efficienza e l'idoneità alle vigenti normative tecniche degli impianti collegati alle emissioni E1 ed E2 devono essere verificate con cadenza annuale da un tecnico competente. L'opportuna documentazione della effettuazione di tali controlli, dovrà essere conservata presso l'impianto, a disposizione dei competenti organi di controllo.

g) I camini di emissione devono essere dotati di prese di misura posizionate in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli,

curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Ogni emissione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di prelievo. Per garantire la condizione di stazionarietà necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento (UNI 10169 e UNI EN 13284-1); le citate norme tecniche prevedono che le condizioni di stazionarietà siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità (5 diametri nel caso di sfogo diretto in atmosfera).

E' facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza. Ogni presa di misura deve essere attrezzata con bocchettone di diametro interno da 3 pollici filettato internamente e deve sporgere per almeno 50mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati a circa 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di

lavoro. I camini devono essere attrezzati per i prelievi anche nel caso di attività per le quali non sia previsto un autocontrollo periodico ma sia comunque previsto un limite di emissione.


h) I sistemi di accesso degli operatori ai punti di misura e prelievo devono garantire il rispetto delle norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08. L'azienda deve fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni. I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli. Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno. In mancanza di strutture fisse di accesso ai punti di misura e

prelievo, l'azienda deve mettere a disposizione degli operatori addetti alle misure idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro.

La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza.

i) Per le emissioni derivanti dalle operazioni di carico/scarico e movimentazione di materie prime o prodotti devono essere adottati tutti gli accorgimenti possibili al fine di limitare le emissioni diffuse secondo le prescrizioni previste all'allegato V alla Parte quinta del D.Lgs. 152/06.

Planimetria generale dello stabilimento



ALLEGATO B

CONDIZIONI:

Le acque reflue provengono dalla catena di imbottigliamento acque minerali e bibite ed in particolare dal lavaggio delle bottiglie con l'impiego di detergenti e sanificanti a basso contenuto di tensioattivi. L'impianto di trattamento consiste in un sistema a fanghi attivi con vasca di omogeneizzazione ed equalizzazione della portata, sedimentazione primaria, neutralizzazione, ossidazione a fanghi attivi e chiarificazione finale.

Lo scarico di coordinate in Gauss Boaga fuso est 4878217 N 2322470 E, avviene nella fossa Calastra ricadente nel bacino idrico del fiume Marecchia. Il volume scaricato all'anno si aggira sui 41.000 m³.

Lo scarico in oggetto ricade in area sensibile (comma a punto 1 – aree sensibili - art. 91 del D.Lgs. 152/06 – Parte terza).

Il corpo idrico recettore, fossa Calastra è da ritenersi “corpo idrico non significativo”, così come definito al punto 9 – art. 124 del D.Lgs. 152/06.

Il sistema complessivo di scarico non risulta aver riportato modifiche sostanziali rispetto alla situazione autorizzata con precedente atto della Provincia di Rimini, Provvedimento n.327 del 24/09/2012.

PRESCRIZIONI:

- a. lo scarico in oggetto deve rispettare i valori limite di emissione in acque superficiali previsti per gli scarichi di acque reflue industriali di cui alla Tab. 3 dell'All. 5 al D.Lgs. 152/06, con i limiti prescritti per gli scarichi che ricadono in area sensibile per i parametri fosforo totale (1 mg/l) e azoto totale (10 mg/l);
- b. lo scarico dovrà essere mantenuto accessibile per il campionamento nel punto assunto per il controllo;
- c. la rete fognante dovrà essere mantenuta in buono stato e dovranno essere evitati i possibili ristagni superficiali;
- d. le pulizie effettuate sull'impianto, gli asporti dei fanghi, operati da ditta specializzata, dovranno essere comprovati da apposita documentazione conservata presso l'impianto a disposizione degli organi di vigilanza per almeno cinque anni;
- e. il gestore è tenuto ad effettuare le operazioni di manutenzione previste dal costruttore dell'impianto ed ad annotarle su apposito registro, da tenere presso la sede dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo;
- f. nel caso si verificano imprevisti tecnici, che modificano il regime e la qualità dello scarico descritti nella documentazione e autorizzati, tali da costituire pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente, il gestore dovrà darne immediata comunicazione all'Agenzia ARPAE ed azienda USL indicando le cause dell'imprevisto e i tempi necessari per il ripristino della situazione preesistente.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.